

Statuto di Alzheimer Svizzera

«Alzheimer Schweiz» è il nome ufficiale iscritto nel Registro di commercio. La designazione «Alzheimer Svizzera» qui utilizzata ne è una traduzione. In caso di controversie fa fede la versione in tedesco.

Art. 1 Nome

Alzheimer Schweiz [Alzheimer Suisse] [Alzheimer Svizzera] è un'associazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile svizzero. Essa è apolitica e aconfessionale.

Art. 2 Sede

Alzheimer Svizzera ha domicilio giuridico nella sede della direzione.

Art. 3 Scopo

Alzheimer Svizzera ha lo scopo di:

- consigliare, sostenere e accompagnare le persone colpite direttamente o indirettamente dall'Alzheimer o da un'altra forma di demenza;
- informare le persone interessate, gli operatori professionali, le autorità e l'opinione pubblica;
- promuovere:
 - gruppi di auto-aiuto;
 - gruppi familiari;
 - l'adozione di metodi efficaci di cura e di sostegno;
 - offerte di formazione;
 - la ricerca;
- difendere gli interessi delle persone interessate di fronte alla collettività;
- stabilire relazioni con le associazioni Alzheimer e con gli specialisti di altri paesi, in particolare tramite lo scambio d'informazioni ed esperienze.

Art. 4 Membri

- ¹ Alzheimer Svizzera si compone di membri individuali; familiari/partner (che vivono nella stessa economia domestica), membri collettivi e membri onorari.
- ² I membri individuali e i familiari/partner sono persone fisiche, i membri collettivi sono persone giuridiche che sostengono gli scopi di Alzheimer Svizzera e versano una quota annuale.

- ³ I membri onorari sono designati dall'assemblea dei delegati su proposta del comitato centrale.
- ⁴ I membri di una sezione sono automaticamente membri di Alzheimer Svizzera.
- ⁵ Alzheimer Svizzera e la sezione percepiscono una quota unica.
- ⁶ Nei Cantoni senza sezione, l'ammissione o l'esclusione delle persone fisiche o giuridiche sono decise dal comitato centrale senza indicazione del motivo.
Nelle sezioni, l'ammissione o l'esclusione delle persone fisiche o giuridiche sono decise dal comitato della sezione senza indicazione del motivo.
- ⁷ La qualità di membro si perde con le dimissioni, il decesso, il mancato pagamento della quota per due anni o per esclusione.

Art. 5 Organi

Gli organi di Alzheimer Svizzera sono:

- l'assemblea dei delegati;
- il comitato centrale;
- l'organo di controllo.

Art. 6 Assemblea dei delegati

- ¹ 1 L'assemblea dei delegati è composta dai delegati delle sezioni.
- ² Diritto di rappresentanza:
 - ogni sezione ha diritto a due delegati;
 - le sezioni da 201 a 300 membri hanno diritto a tre delegati;
 - 200 membri supplementari danno diritto a un delegato in più;
- ³ Nel limite del possibile, la metà dei delegati dovrebbe essere composta da familiari di malati colpiti da demenza;
- ⁴ L'assemblea dei delegati si riunisce una volta l'anno. Il comitato centrale può convocarla in caso straordinario. Un'assemblea straordinaria deve anche essere convocata se vi è richiesta scritta di un terzo delle sezioni;
- ⁵ L'ordine del giorno dell'assemblea dei delegati deve essere comunicato ai delegati almeno tre settimane prima. In caso di modifica dello statuto, il testo proposto deve essere allegato alla convocazione.

Art. 7 Competenze dell'assemblea dei delegati

- ¹ L'assemblea dei delegati è l'organo supremo di Alzheimer Svizzera.
- ² Essa è competente per:
 - eleggere il comitato centrale, il suo presidente/la sua presidente, designare l'organo di controllo e nominare i membri onorari;
 - approvare il regolamento relativo all'indennità dei membri del comitato centrale;
 - fissare l'ammontare delle quote;
 - approvare il rapporto di gestione del comitato centrale e i conti di Alzheimer Svizzera;
 - pronunciarsi su ogni proposta emanata dal comitato centrale o da una sezione;
 - riconoscere nuove sezioni su raccomandazione del comitato centrale;
 - modificare lo statuto e sciogliere Alzheimer Svizzera.
- ³ Le proposte emanate dalle sezioni e concernenti l'assemblea dei delegati devono pervenire al comitato centrale al più tardi sei settimane prima dell'assemblea dei delegati.
- ⁴ L'assemblea dei delegati prende le sue decisioni in base alla maggioranza dei delegati presenti.
- ⁵ Le modifiche dello statuto devono essere approvate dai due terzi dei delegati presenti.

Art. 8 Comitato centrale

- ¹ Il comitato centrale conta 11 membri al massimo. Anche i familiari di malati devono essere rappresentati in modo adeguato.
- ² Nel comitato centrale le diverse regioni svizzere devono essere rappresentate il più possibile.
- ³ Il comitato centrale si organizza da solo.
- ⁴ I membri del comitato centrale e la/il presidente centrale sono eletti per quattro anni. Possono essere rieletti per un ulteriore periodo di carica di quattro anni.

Per i membri neoeletti del comitato centrale questa disposizione si applica a partire dalla data di entrata in vigore della modifica dello statuto. Ai sensi di una soluzione transitoria, i membri che facevano già parte del comitato centrale prima del 2018 potranno essere rieletti per due anni, rispettivamente nel 2018 e nel 2020.

- ⁵ I membri del comitato centrale non possono essere contemporaneamente delegati di una sezione.
- ⁶ I membri del comitato centrale lavorano a titolo di volontariato (non remunerati). Sono remunerati lavori specifici svolti per conto di Alzheimer Svizzera. Sono remunerate le attività dei membri del comitato centrale, che esulano dalle normali mansioni svolte nell'ambito del comitato centrale. Il comitato centrale emana un regolamento in merito, che deve essere approvato dall'assemblea dei delegati.

Art. 9 Compiti del comitato centrale

- ¹ Il comitato centrale assume tutti i compiti che per statuto non competono a un altro organo. In particolare,
- dirige e fa applicare la politica di Alzheimer Svizzera;
 - coordina il lavoro delle sezioni;
 - redige il rapporto d'attività e i conti annuali;
 - è responsabile del finanziamento di Alzheimer Svizzera;
 - assume, dirige e licenzia i quadri della direzione e stabilisce i loro compiti nel rispetto di quanto disciplinato nel Regolamento del personale.
 - rappresenta Alzheimer Svizzera nei confronti di terzi e designa le persone aventi potere di firma;
 - nomina le commissioni permanenti e i gruppi di lavoro temporanei che si occupano di compiti specifici;
 - assicura i contatti con le autorità federali, le istituzioni e i media su scala nazionale;
 - rappresenta Alzheimer Svizzera nelle organizzazioni internazionali.
- ² I compiti e le modalità di lavoro dei singoli organi vengono definiti in un apposito regolamento, purché non siano già disciplinati nello statuto.

Art. 10 Comitato patrocinatore

Il comitato patrocinatore designato dal comitato centrale è composto da personaggi della vita pubblica che si impegnano in favore di Alzheimer Svizzera.

Art. 11 Sezioni

- ¹ Alzheimer Svizzera riconosce a ogni Cantone una sezione con personalità giuridica [secondo l'art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero]. Le sezioni sono tenute a rispettare lo statuto di Alzheimer Svizzera.
- ² Con riserva dell'approvazione del loro statuto, le sezioni sono riconosciute dall'assemblea dei delegati su raccomandazione del comitato centrale.
- ³ Gli emendamenti dello statuto delle sezioni devono essere sottoposte all'approvazione del comitato centrale.
- ⁴ La collaborazione tra Alzheimer Svizzera e le sezioni è stabilita da un contratto.
- ⁵ Le sezioni che contravvengono in modo grave ai loro obblighi statutari o contrattuali possono essere esclusi dall'assemblea dei delegati su raccomandazione del comitato centrale.

Art. 12 Conferenza dei/delle presidenti di sezione

- ¹ I/Le presidenti di sezione si riuniscono almeno una volta l'anno con una delegazione del comitato centrale e il/la presidente centrale dirige la seduta.
- ² La conferenza dei/delle presidenti ha carattere consultivo. Essa sottopone le proposte al comitato centrale.

Art. 13 Presidente centrale

Il/La presidente centrale rappresenta Alzheimer Svizzera di fronte a terzi e controlla l'esecuzione delle decisioni del comitato centrale.

Art. 14 Direzione

- ¹ Il/la direttore/direttrice è responsabile dell'esecuzione della politica di Alzheimer Svizzera. I suoi compiti sono definiti dal comitato centrale in un capitolato d'onori.
- ² Il/La direttore/direttrice e il/la suo/sua vicedirettore/vicedirettrice dipendono gerarchicamente dal comitato centrale.

Art. 15 Finanze, responsabilità giuridiche

- ¹ Le risorse di Alzheimer Svizzera sono costituite da:
 - le quote associative;
 - le sovvenzioni della Confederazione;
 - i contributi della «Fondazione per il sostegno dell'Associazione Alzheimer Svizzera»;

- i contributi di lotterie pubbliche;
 - le donazioni e i lasciti;
 - le sponsorizzazioni, i patrocini e i redditi di capitali;
 - le entrate da attività diverse.
- ² Le relazioni finanziarie tra Alzheimer Svizzera e le sezioni sono definite da contratto.
- ³ Gli impegni e le responsabilità di Alzheimer Svizzera sono garantiti unicamente dall'attivo sociale.
- ⁴ Alzheimer Svizzera non risponde degli impegni delle sezioni.

Art. 16 Organo di controllo

La verifica dei conti di Alzheimer Svizzera è affidata a una società fiduciaria. Il suo rapporto di revisione viene sottoposto all'attenzione dell'assemblea dei delegati.

Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento di Alzheimer Svizzera è regolato dalle disposizioni del Codice Civile svizzero. I due terzi delle sezioni possono decidere lo scioglimento attraverso l'assemblea dei delegati. In caso di scioglimento, l'attivo netto restante dopo la liquidazione sarà attribuito a un'istituzione d'utilità pubblica esentasse che persegue scopi analoghi e ha sede in Svizzera.

Art. 18 Revisione dello statuto

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei delegati di Alzheimer Svizzera del 24 maggio 2019 a Basilea e sostituisce quello del 22 giugno 2018.

Il presidente centrale



Dr. iur. Ulrich Gut

La direttrice



Dr. phil. Stefanie Becker

